

## **Allegato parte integrante**

### **ALLEGATO B:**

CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI IN MATERIA DI SVILUPPO E PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE - L.P. 21/1990

### **TESTO COORDINATO**

#### **CAPO I**

#### **Disposizioni generali**

##### *Articolo 1*

##### *Oggetto*

1. I presenti criteri disciplinano le modalità per la concessione dei contributi in materia di sviluppo e promozione delle iniziative atte a favorire la promozione dell'accesso alla pratica sportiva e la diffusione della medesima, in attuazione di quanto disposto dalla legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 (di seguito denominata legge).

##### *Articolo 2*

##### *Definizioni*

1. Per attività o iniziative sportive ai fini dei presenti criteri s'intendono quelle riferite alla pratica dilettantistica di discipline sportive regolamentate dalle Federazioni sportive nazionali (F.S.N.) o dalle Discipline Sportive Associate, (D.S.A.) riconosciute dal CONI, fatto salvo quanto previsto al Capo VIII.

2. Per associazioni o società sportive si intendono quelle a carattere dilettantistico, iscritte nel registro CONI, regolarmente affiliate a Federazioni Sportive Nazionali (di seguito denominate F.S.N.) o Discipline Sportive Associate (D.S.A.) o Enti di promozione sportiva (E.P.S.) o Associazioni Benemerite (A.B.) riconosciuti dal CONI, che svolgono con regolarità nel corso dell'anno sportivo attività nell'ambito delle discipline regolamentate dalle F.S.N. o D.S.A., riconosciute dal CONI. Inoltre devono avere sede legale sul territorio provinciale, avere tesserati propri e una specifica attività sul territorio provinciale rivolta a promuovere la disciplina sportiva nei settori giovanili come definiti e regolamentati dalle relative F.S.N. o D.S.A. riconosciute dal CONI.

3. Per comitati promotori, associazioni o società promotrici di eventi o manifestazioni sportive si intendono le organizzazioni, con sede legale sul territorio provinciale, regolarmente iscritte nel registro CONI e affiliate a F.S.N. - D.S.A. - E.P.S. - A.B. che non hanno propri atleti tesserati o ne hanno un numero inferiore a 10, o che svolgono l'attività in modo episodico sostanzialmente limitato alle manifestazioni organizzate o non hanno un settore giovanile.

##### *Articolo 3*

##### *Modalità di presentazione delle domande*

1. Le domande di contributo in materia di sviluppo e promozione delle attività sportive devono essere inoltrate alla struttura provinciale competente in materia di sport, avvalendosi di appositi moduli approvati con determinazione del Dirigente della struttura competente e disponibili sul sito internet istituzionale della Provincia all'indirizzo [www.modulistica.provincia.tn.it](http://www.modulistica.provincia.tn.it), corredate della documentazione prevista dagli articoli seguenti in riferimento alle singole tipologie di intervento.

2. Le domande possono essere consegnate alla struttura provinciale competente in materia di sport o presso gli sportelli periferici di assistenza e informazione al pubblico, inviate mediante plico raccomandato, a mezzo fax o tramite posta elettronica certificata, nel rispetto delle regole tecniche

in materia, ad esclusione degli elaborati progettuali che dovranno comunque essere prodotti anche su supporto cartaceo.

3. Le domande presentate oltre i termini previsti negli articoli seguenti, sono dichiarate irricevibili.

4. Salvo nei casi previsti al CAPO XII e XIII, le domande devono essere presentate prima dello svolgimento dell'iniziativa.

5. Quando previsto dalla relativa modulistica sarà possibile presentare una domanda unica per più iniziative sportive promosse dallo stesso richiedente.

6. Dove previsto dalla modulistica definita per ciascuna tipologia di contributo, in sede di presentazione della domanda deve essere evidenziata, oltre ai costi, anche la stima delle entrate relative all'iniziativa per la quale si richiede il finanziamento.

#### *Articolo 4*

##### *Ripartizione dei fondi*

1. La Giunta Provinciale con propria deliberazione provvede annualmente a ripartire i fondi destinati alle singole iniziative previste dagli articoli 2 lett. a), b), c), d), 2 ter comma 1, 3 comma 1, 3 comma 1 bis, 3 comma 2, 4, 4 bis, 7 e 7 quater della legge.

2. Nell'ambito delle risorse individuate per le iniziative di cui all'articolo 2, lett. a) della legge, la Giunta provinciale può accantonare una quota fino al 20% delle stesse, da destinare alle risorse aggiuntive di sostegno per manifestazioni che denotino particolare valenza rispetto alle categorie di atleti e/o particolare rilevanza per l'ambito territoriale o storicità. Tali risorse saranno utilizzabili anche per ricondurre le contribuzioni concesse per le manifestazioni di cui all'articolo 2, lett. a) e per le iniziative di cui all'articolo 2, lett. c) e d) della legge, al minimo del 5% della spesa ammissibile, come previsto rispettivamente ai seguenti comma 3 dell'articolo 14, e comma 1 dell'articolo 28 .

#### *Articolo 5*

##### *Fondo di riserva*

1. È costituito un fondo di riserva fino al 5% nell'ambito delle risorse individuate per le iniziative di cui all'articolo 2, lett. a) della legge, per il finanziamento delle manifestazioni e delle iniziative di cui alle lettere a), c) e d) dello stesso articolo di legge che hanno carattere di straordinarietà ed imprevedibilità e come tali, non programmabili.

2. Qualora nel corso dell'esercizio finanziario si rendessero disponibili ulteriori risorse, le stesse potranno essere utilizzate per finanziare le manifestazioni e iniziative straordinarie e imprevedibili non programmabili di cui al comma 1, prevedendo altresì che lo stesso fondo possa anche superare la percentuale del 5% ivi prevista.

#### *Articolo 6*

##### *Gruppo tecnico di valutazione*

1. È istituito un Gruppo tecnico di valutazione con il compito di assegnare i punteggi di cui al comma 1. dell'articolo 14 alle domande di contributo di cui al comma 1 dell'articolo 9.

2. Il Gruppo tecnico di valutazione è composto dal Dirigente della Struttura competente in materia di sport o suo delegato, dal Direttore dell'Ufficio Attività sportive o suo delegato, dagli incaricati dei procedimenti per la concessione dei contributi di cui ai seguenti capo II e capo IV.

#### *Articolo 7*

##### *Tempi di realizzazione, rendicontazione ed erogazione dei contributi, comuni ai Capi II, III, IV e IX*

1. Qualora non già previsto nei presenti criteri, nella determinazione con la quale il Dirigente competente in materia di sport concede il contributo, vengono fissati i tempi di realizzazione e

rendicontazione. In caso di mancato rispetto dei termini da parte dei soggetti beneficiari, si procederà alla revoca del contributo, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1980 del 14 settembre 2007 e s.m.

2. Dove previsto dalla modulistica definita per ciascuna tipologia di contributo, in sede di presentazione della rendicontazione devono essere evidenziate, oltre ai costi sostenuti, anche le entrate relative all'iniziativa per la quale si è richiesto il finanziamento.

3. La domanda di liquidazione del contributo avverrà avvalendosi di apposito modulo approvato con determinazione del Dirigente della struttura competente in materia di Sport. L'erogazione del contributo è disposta su presentazione dell'adeguata documentazione necessaria per la rendicontazione ai sensi del d.P.G.p. di data 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg. che, salvo quanto previsto all'articolo 15, dovrà pervenire entro i termini fissati nella determinazione con la quale il Dirigente competente in materia di sport concede il contributo.

4. Nel caso di eventi non imputabili al beneficiario, può essere prorogato solo il termine posto per la rendicontazione, fino ad un massimo di 60 giorni dalla scadenza, previa specifica domanda presentata entro il termine originariamente fissato e adeguatamente motivata, avvalendosi di apposito modulo approvato con determinazione del Dirigente della struttura competente.

5. Qualora il beneficiario rinunci al contributo concesso, si procederà alla revoca del beneficio.

6. Il contributo sarà proporzionalmente rideterminato in presenza di una spesa a consuntivo inferiore all'ammontare della spesa ammessa e in presenza di un disavanzo inferiore al contributo concesso sarà ridotto al limite del disavanzo.

7. La documentazione contabile e gli elementi comprovanti la veridicità delle dichiarazioni sostitutive dovranno essere tenuti a disposizione per i controlli di cui al d.P.G.d. n. 9-27/Leg. di data 5 giugno 2000 e s.m..

## **CAPO II**

### **Organizzazione di manifestazioni sportive di interesse provinciale, nazionale o internazionale di cui all'articolo 2, comma 1 lettera a) della legge**

#### *Articolo 8*

##### *Beneficiari del contributo*

1. Possono presentare domanda di contributo:

a) comitati e associazioni sportive aventi le caratteristiche descritte ai commi 2 e 3 dell'articolo 2

b) Comuni, Consorzi di Comuni, Comunità ed enti dagli stessi costituiti per la promozione dello sport.

#### *Articolo 9*

##### *Iniziative finanziabili*

1. Il contributo è concesso per l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni sportive svolte sul territorio provinciale aventi le caratteristiche di cui al comma 1 dell'articolo 2, che coinvolgono un numero significativo di atleti e di società sportive e che rivestono interesse provinciale, regionale, interregionale, nazionale o internazionale.

2. Le manifestazioni devono essere autorizzate o ricomprese nei calendari della competente F.S.N., o D.S.A. o E.P.S. o A.B. a cui la società sportiva è affiliata.

#### *Articolo 10*

##### *Modalità e termini per la presentazione della domanda e documentazione da allegare*

1. La domanda di contributo di cui al comma 1 dell'articolo 9 è presentata, con le modalità di cui all'articolo 3, nel periodo dal 1 novembre al 30 novembre di ogni anno per le manifestazioni che si intendono realizzare nell'anno successivo.
2. La domanda deve contenere gli elementi identificativi del richiedente, della manifestazione che si intende organizzare e le seguenti dichiarazioni sostitutive:
  - il soggetto richiedente possiede tutti i requisiti di cui al comma 2. o al comma 3 dell'articolo 2 ;
  - l'iniziativa oggetto della domanda è conforme a quanto previsto al comma 1 dell'articolo 2 ;
  - se l'I.V.A. costituisce o non costituisce un costo per l'associazione sportiva richiedente;
  - se il soggetto richiedente svolge con regolarità durante l'anno attività sportiva rivolta ai ragazzi aventi meno di 18 anni;
  - se risultano tesserati almeno 31 giovani con meno di 15 anni.alla medesima deve essere allegata la seguente documentazione:
  - a) requisiti/relazione illustrativa dell'iniziativa per ciascuna manifestazione prevista;
  - b) piano finanziario distinto per ciascuna manifestazione prevista.
3. Se la domanda è presentata da Comuni, Consorzi di Comuni e Comunità o enti dagli stessi costituiti per la promozione dello sport, oltre alla documentazione di cui al comma 2, dovrà essere prodotta copia della deliberazione/determinazione dell'organo competente che approva l'iniziativa.
4. Ogni beneficiario può chiedere il finanziamento per un massimo di sei manifestazioni, per ogni anno e per ciascuna disciplina sportiva con caratteristiche di cui al comma 1 dell'articolo 2, promossa dal richiedente.

#### *Articolo 11*

##### *Manifestazioni non prevedibili e a carattere di straordinarietà*

1. La domanda di contributo per le manifestazioni straordinarie, può essere presentata in qualsiasi momento, ma comunque almeno 15 giorni precedenti l'iniziativa, e deve essere corredata, oltre che dalla documentazione di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 10, da una apposita nota della federazione sportiva o dell'ente di promozione sportiva o disciplina associata o associazione benemerita di appartenenza comprovante l'assegnazione dell'organizzazione dell'iniziativa al soggetto richiedente.
2. L'ammontare dei contributi verrà determinato sulla base dei criteri di calcolo di cui all'articolo 14.
3. La rendicontazione dovrà avvenire nei termini di cui all'articolo 15.
4. Tali iniziative saranno finanziate utilizzando il fondo di riserva di cui all'articolo 5.
5. Il beneficiario non può comunque superare il limite complessivo di sei manifestazioni ammesse a finanziamento, posto al comma 4 dell'articolo 10 dei presenti criteri.

#### *Articolo 12*

##### *Spese ammissibili*

1. Sono ammissibili le spese per:
  - a) promozione e pubblicità;
  - b) preparazione e utilizzo dello spazio destinato all'attività;
  - c) rimborsi spese tecnici, allenatori, collaboratori;
  - d) coppe, medaglie e omaggi ai partecipanti;
  - e) ristoro partecipanti;
  - f) servizi sanitari, giudici, cronometristi, tasse federali;
  - g) trasporti e noleggi;
  - h) spese generali e ospitalità atleti (organizzazione e segreteria; materiale e servizi di supporto alla manifestazione; rimborsi spese e ospitalità atleti) massimo 30% del totale delle voci precedenti.

2. Sono ammissibili esclusivamente le spese riconducibili direttamente all'iniziativa, ad esclusione di quelle per oneri finanziari (interessi passivi o sopravvenienze passive), spese amministrative e fiscali eventuali compensi agli organizzatori, spese per servizi fotografici e spese di rappresentanza non sono altresì ammissibili gli acquisti o gli interventi manutentivi relativi a beni strumentali.

3. Nel caso di Comuni, Consorzi di Comuni e Comunità sono escluse le spese del personale dipendente che coordina o partecipa alla realizzazione dell'iniziativa.

### Articolo 13

#### Limiti minimi di spesa ammissibile

1. Al fine di qualificare l'intervento pubblico, sono ammissibili a finanziamento le spese relative a iniziative che comportano un costo complessivo almeno di 7.000,00 euro, raggiungano un punteggio minimo, calcolato ai sensi dell'articolo 14, di 21 punti e la differenza tra le spese e le entrate presunte non sia superiore al 40 per cento delle spese presunte.

### Articolo 14

#### Determinazione e concessione del contributo

1. La struttura provinciale competente in materia di sport provvede ad esaminare tutte le domande e a trasmetterle al Gruppo tecnico di valutazione di cui all'articolo 6, che individua gli aventi diritto tenuto conto dei seguenti requisiti e attribuendo i punteggi come di seguito precisato:

<b>N.</b>	<b>Requisiti</b>		<b>Punti (massimo 45)</b>
1	<i>Valenza sul territorio</i>	<i>Provinciale</i>	1
		<i>Regionale</i>	3
		<i>Interregionale</i>	5
		<i>Nazionale</i>	7
		<i>Internazionale</i>	8
2	<i>Promozione a livello giovanile nell'ambito dell'attività annuale svolta dalla società sportiva</i>		da 0 a 8
3	<i>Capacità di autofinanziamento (rapporto % tra entrate e costi esposti in domanda)</i>	$\leq 70\%$	0
		$>71\% \text{ e } \leq 80\%$	2
		$>80\%$	4
4	<i>Grado di affidabilità programmatica (riferite alle iniziative finanziate in passato)</i>	<i>Non valutabile/carente</i>	0
		<i>Buona</i>	3
		<i>Ottimale</i>	6
5	<i>Manifestazione: destinata esclusivamente ai soggetti diversamente abili; destinata anche ai soggetti diversamente abili</i>		8
			5
7	<i>società sportiva con marchio "Family in Trentino"</i>		5
8	<i>Capacità di coinvolgimento e promozione dello sport</i>		da 0 a 6

2. Il punteggio complessivo raggiunto da ogni singola iniziativa è inserito in scaglioni ai quali corrispondono le seguenti percentuali di finanziamento calcolate sulla base della spesa ammissibile:

≤ 20	<i>domanda non ammissibile</i>
21 - 28	25%
29- 36	30%
37- 45	35%

3. Sulla base delle risorse disponibili stabilite annualmente dalla Giunta provinciale saranno finanziate tutte le domande ritenute ammissibili. Gli importi dei contributi saranno calcolati applicando alla spesa ammessa le predette percentuali. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti al finanziamento di tutte le domande ammissibili si procederà alla rideterminazione proporzionale del contributo di tutte le domande. Il contributo non potrà comunque essere ridotto ad un importo inferiore al 5% della spesa ritenuta ammissibile e sarà in ogni caso determinato nei limiti del disavanzo. Per ricondurre i contributi al minimo del 5% della spesa ritenuta ammissibile saranno utilizzate le risorse accantonate di cui al comma 2 dell'articolo 4 .

4. Il contributo è aumentato del 20% per associazioni che svolgono con regolarità durante l'anno attività sportiva rivolta ai ragazzi aventi meno di 18 anni, ulteriormente aumentata del 10% se risultano tesserati almeno 31 giovani con meno di 15 anni.

5. A fronte di iniziative che denotino particolare valenza rispetto alle categorie di atleti e/o particolare rilevanza per l'ambito territoriale o storicità, la Giunta provinciale può destinare le risorse aggiuntive di sostegno di cui al comma 2 dell'articolo 4 e fissare specifiche aliquote di intervento. A tale scopo il provvedimento di concessione è approvato previa acquisizione delle scelte assunte in proposito dalla Giunta Provinciale.

6. L'ammontare complessivo dell'intervento come sopra determinato non potrà superare il disavanzo preventivato dal richiedente.

Il contributo complessivo concesso per ogni singola iniziativa non potrà comunque superare l'importo corrispondente alle percentuali di finanziamento previste nella tabella di cui al comma 2 per gli scaglioni di punteggio raggiunto.

7. Il Dirigente della struttura competente in materia di sport adotta il provvedimento di concessione o diniego del contributo entro 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

### *Articolo 15*

#### *Termini per la rendicontazione*

1. La rendicontazione dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di conclusione della manifestazione/gara sportiva nel rispetto di quanto disposto all'articolo 7 .

2. Per le manifestazioni realizzate antecedentemente alla data del provvedimento di concessione del contributo i 60 giorni decorrono dalla data della comunicazione dell'avvenuta concessione del contributo.

3. Nel caso di mancata effettuazione della manifestazione e/o di eventuale rinuncia del contributo qualora già assegnato, dovrà esserne fatta comunicazione entro 10 giorni alla struttura competente in materia di sport.

## **CAPO III**

**Realizzazione di campagne di promozione a favore dello sport di cui all'articolo 2, comma 1 lettera b) della legge**

## *Articolo 16*

### *Beneficiari del contributo*

1. Possono presentare domanda di contributo:

- associazioni sportive aventi le caratteristiche di cui al comma 2 dell'articolo 2 ;
- Comuni, Consorzi di Comuni, Comunità ed enti dagli stessi costituiti per la promozione dello sport.

## *Articolo 17*

### *Iniziative finanziabili*

1. Il contributo è concesso per la realizzazione di campagne di promozione a favore di sport aventi le caratteristiche di cui al comma 1 dell'articolo 2 .

2. Rientrano fra le iniziative di cui al comma 1 le campagne realizzate in ambito provinciale, volte ad avviare i giovani fino a 15 anni alla conoscenza ed alla pratica delle diverse discipline sportive attraverso specifici corsi informativi e formativi.

3. Il contributo è concesso anche per la realizzazione di cartine di orientamento omologate che possono essere:

- cartine rilevate a nuovo e in tal caso non dovranno comprendere porzioni di cartine esistenti;
- revisione o ampliamento di cartine esistenti trascorsi almeno 10 anni dalla creazione o dall'ultima revisione della stessa.

## *Articolo 18*

### *Modalità e termini per la presentazione della domanda e documentazione da allegare*

1. La domanda di contributo è presentata, con le modalità di cui all'articolo 3, nel periodo dal 1 novembre al 30 novembre di ogni anno per le iniziative che si intendono realizzare nell'anno successivo o nella stagione agonistica che si concluderà nell'anno seguente a quello di presentazione della domanda, nel caso di attività ricadenti in due anni solari. Qualora la realizzazione delle iniziative ricada su due anni solari, le stesse si considerano relative all'anno nel quale vengono concluse.

2. La domanda deve contenere gli elementi identificativi del richiedente, dell'iniziativa che si intende realizzare e le seguenti dichiarazioni:

- il soggetto richiedente possiede tutti i requisiti di cui al comma 2. dell'articolo 2 ;
- l'iniziativa oggetto della domanda è conforme a quanto previsto al comma 1 dell'articolo 2 ;
- se l'I.V.A. costituisce o non costituisce un costo per l'associazione sportiva richiedente;

e alla medesima deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) requisiti/relazione illustrativa dell'iniziativa;
- b) piano finanziario.

3. Se la domanda è presentata da Comuni, Consorzi di Comuni e Comunità o enti dagli stessi costituiti per la promozione dello sport, oltre alla documentazione di cui al comma 2, dovrà essere prodotta copia della deliberazione dell'organo competente che approva l'iniziativa.

4. Ogni beneficiario può chiedere il finanziamento per un massimo di tre iniziative, per ogni anno e per ciascuna disciplina sportiva con caratteristiche di cui al comma 1 dell'articolo 2, promossa dal richiedente.

## *Articolo 19*

### *Spese ammissibili*

1. sono ammissibili le spese per:

- a) promozione e pubblicità;

- b) materiale e servizi di supporto all'iniziativa promozionale
- c) preparazione e utilizzo dello spazio destinato all'attività;
- d) servizi sanitari;
- e) rimborsi spese tecnici, allenatori, collaboratori;
- f) spese generali (organizzazione e segreteria iniziative di chiusura dell'attività.) massimo 20% del totale delle voci precedenti.

2. Sono ammissibili esclusivamente le spese riconducibili direttamente all'iniziativa escluse quelle per oneri finanziari (interessi passivi o sopravvenienze passive), spese amministrative e fiscali, eventuali compensi agli organizzatori e spese di gestione non riferibili all'iniziativa, non sono altresì ammissibili gli acquisti o gli interventi manutentivi relativi a beni strumentali.

3. Nel caso di Comuni, Consorzi di Comuni, e Comunità sono escluse le spese del personale dipendente che coordina o partecipa alla realizzazione dell'iniziativa.

4. Per la realizzazione di cartine di orientamento omologate sono ammissibili le spese riguardanti:

- a) attività preparatorie e di rilevazione;
- b) stesura e redazione della cartina;
- c) costi di omologazione.

#### *Articolo 20*

##### *Limiti minimi di spesa ammissibile*

1. Al fine di qualificare l'intervento pubblico, sono ammissibili a finanziamento le spese relative a iniziative promozionali che comportano un costo complessivo almeno di 10.000,00 euro, raggiungano un punteggio minimo, calcolato ai sensi dell'articolo 21 , di 31 punti e la differenza tra le spese e le entrate presunte non sia superiore al 40 per cento delle spese presunte.

2 Per le cartine di orientamento sono ammissibili a finanziamento le spese relative che comportano un costo complessivo almeno di 4.000,00 euro.

#### *Articolo 21*

##### *Determinazione e concessione del contributo*

1. La struttura provinciale competente in materia di sport provvede a valutare tutte le domande pervenute e ad individuare gli aventi diritto, tenuto conto dei seguenti requisiti e attribuendo i punteggi come di seguito precisato:

<b>Requisiti</b>		<b>Punti (massimo 45)</b>
<i>durata dell'iniziativa promozionale</i>	<i>Quindicinale</i>	2
	<i>Mensile</i>	4
	<i>Stagionale</i>	6
	<i>Annuale</i>	10
<i>numero degli atleti partecipanti all'iniziativa promozionale</i>	<i>≤10</i>	0
	<i>11-30</i>	2
	<i>31-50</i>	4
	<i>51-100</i>	6
	<i>&gt;100</i>	8
<i>Presenza all'iniziativa di istruttori abilitati</i>	<i>Si</i>	2
	<i>No</i>	0
<i>capacità di autofinanziamento (rapporto % tra entrate e costi)</i>	<i>≤70%</i>	0
	<i>&gt;71% e ≤80%</i>	5

<i>esposti in domanda)</i>	<i>&gt;80%</i>	<i>8</i>
<i>grado di affidabilità programmatrice (riferite alle iniziative finanziate in passato)</i>	<i>Non valutab./Carente</i>	<i>0</i>
	<i>Buona</i>	<i>2</i>
	<i>Ottimale</i>	<i>4</i>
<i>Destinata anche a soggetti diversamente abili</i>		<i>5</i>
<i>Rilevanza dell'iniziativa per l'ambito territoriale o storicità</i>		<i>da 0 a 8</i>

2. Il punteggio complessivo raggiunto da ogni singola iniziativa è inserito in scaglioni ai quali corrispondono le percentuali di intervento come di seguito indicato:

<i>≤ 30</i>	<i>domanda non ammissibile</i>
<i>31 - 35</i>	<i>25%</i>
<i>36 - 40</i>	<i>30%</i>
<i>41 - 45</i>	<i>35%</i>

3. Le iniziative riguardanti la realizzazione di cartine di orientamento, nell'ambito dei fondi disponibili vengono finanziate in via prioritaria con un contributo fino al massimo del 40% della spesa ammessa.

4. Sulla base delle risorse disponibili stabilite annualmente dalla Giunta provinciale saranno finanziate tutte le domande ritenute ammissibili. Gli importi dei contributi saranno calcolati applicando alla spesa ammessa le predette percentuali. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti al finanziamento di tutte le domande ammissibili si procederà alla rideterminazione proporzionale del contributo di tutte le domande escluse le iniziative di cui al comma 3. Il contributo non potrà comunque essere ridotto ad un importo inferiore al 5% della spesa ritenuta ammissibile e sarà in ogni caso determinato nei limiti del disavanzo.

5. Il Dirigente della struttura competente in materia di sport adotta il provvedimento di concessione o diniego del contributo entro 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande e fissa i termini per la rendicontazione.

#### **CAPO IV**

**Attuazione di studi, ricerche, sperimentazioni ed indagini in materia sportiva di cui all'articolo 2, comma 1 lettera c) nonché organizzazione di convegni, corsi di formazione ed aggiornamento per dirigenti, per tecnici e per il personale medico-sportivo di cui all'articolo 2, comma 1 lettera d) della legge**

##### *Articolo 22*

##### *Beneficiari del contributo*

1. Possono presentare domanda di contributo:

- a) comitati e associazioni sportive aventi le caratteristiche di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2 ;
- b) Comuni, Consorzi di Comuni, Comunità ed enti dagli stessi costituiti per la promozione dello sport.

##### *Articolo 23*

### *Iniziative finanziabili*

1. Il contributo è concesso per l'attuazione di studi, ricerche, sperimentazioni ed indagini in materia sportiva, nonché organizzazione di convegni, corsi di formazione ed aggiornamento per dirigenti, per tecnici e per il personale medico-sportivo.

### *Articolo 24*

#### *Modalità e termini per la presentazione della domanda e documentazione da allegare*

1. La domanda di contributo è presentata, con le modalità di cui all'articolo 3, nel periodo dal 1 novembre al 30 novembre di ogni anno per le iniziative che si intendono realizzare nell'anno successivo.

2 La domanda deve contenere gli elementi identificativi del richiedente, degli interventi che si intendono realizzare e le seguenti dichiarazioni sostitutive:

- il soggetto richiedente possiede tutti i requisiti di cui al comma 2. o al comma 3. dell'articolo 2 ;
- l'iniziativa oggetto della domanda è conforme a quanto previsto al comma 1 dell'articolo 2 ;
- se l'I.V.A. costituisce o non costituisce un costo per l'associazione sportiva richiedente;

e alla medesima deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) relazione illustrativa dell'iniziativa;
- b) piano finanziario.

3. Se la domanda è presentata da Comuni, Consorzi di Comuni e Comunità o enti dagli stessi costituiti per la promozione dello sport, oltre alla documentazione di cui al comma 2, dovrà essere prodotta la deliberazione dell'organo competente che approva l'iniziativa.

4. Ogni beneficiario può chiedere il finanziamento per una sola iniziativa rispettivamente per l'articolo 2, comma 1 lettera c) e per l'articolo 2, comma 1 lettera d) della legge, per ogni anno e per ciascuna disciplina sportiva con caratteristiche di cui al comma 1 dell'articolo 2, promossa dal richiedente.

### *Articolo 25*

#### *Iniziative non prevedibili con carattere di straordinarietà*

1. La domanda di contributo per le iniziative straordinarie di cui all'articolo 2, lettere c) e d) della legge, può essere presentata in qualsiasi momento, ma comunque almeno 30 giorni precedenti l'iniziativa, e deve essere corredata, dalla documentazione di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 24.

2. L'ammontare dei contributi verrà determinato sulla base dei criteri di calcolo di cui all'articolo 28.

3. Tali iniziative saranno finanziate utilizzando il fondo di riserva di cui all'articolo 5.

### *Articolo 26*

#### *Spese ammissibili*

1. Sono ammissibili le spese riferibili alla realizzazione dell'iniziativa per:

- a) promozione e pubblicità;
- b) materiale e servizi di supporto all'iniziativa;
- c) utilizzo locali per corsi e dello spazio destinato all'attività;
- d) rimborso spese relatori;
- e) spese generali (organizzazione e segreteria) massimo 10% del totale delle voci precedenti.

2. Sono ammissibili esclusivamente le spese riconducibili direttamente all'iniziativa escluse quelle per oneri finanziari (interessi passivi o sopravvenienze passive), spese amministrative e fiscali, eventuali compensi agli organizzatori e spese di gestione non riferibili all'iniziativa.

3. Nel caso di Comuni, Consorzi di Comuni, e Comunità sono escluse le spese del personale dipendente che coordina o partecipa alla realizzazione dell'iniziativa.

#### *Articolo 27*

##### *Limiti minimi di spesa ammissibile*

1. Al fine di qualificare l'intervento pubblico, sono ammissibili a finanziamento le spese relative a iniziative che comportano un costo complessivo almeno di 8.000,00 euro e la differenza tra le spese e le entrate presunte non sia superiore al 40 % delle spese presunte.

#### *Articolo 28*

##### *Determinazione e concessione del contributo*

1. Sulla base delle risorse disponibili stabilite annualmente dalla Giunta provinciale saranno finanziate tutte le domande ritenute ammissibili. Gli importi dei contributi saranno calcolati applicando alla spesa ammessa una percentuale fino al massimo del 30%. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti al finanziamento di tutte le domande ammissibili si procederà alla rideterminazione proporzionale del contributo di tutte le domande. Il contributo non potrà comunque essere ridotto ad un importo inferiore al 5% della spesa ritenuta ammissibile e sarà in ogni caso determinato nei limiti del disavanzo. Per ricondurre i contributi al minimo del 5% della spesa ritenuta ammissibile saranno utilizzate le risorse accantonate di cui al comma 2 dell'articolo 4 .

2. Il Dirigente della struttura competente in materia di sport adotta il provvedimento di concessione o diniego del contributo entro 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande e fissa i termini per la rendicontazione.

### **CAPO V**

**Funzionamento dei comitati provinciali delle federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva e discipline associate, riconosciuti dal CONI di cui all'articolo 3, comma 1 della legge**

#### *Articolo 29*

##### *Beneficiari del contributo*

1. Possono presentare domanda di contributo i comitati provinciali, le delegazioni o sezioni delle F.S.N. e degli E.P.S., delle D.S.A. e A.B. riconosciuti dal CONI operanti a livello provinciale nel settore dell'attività dilettantistica.

#### *Articolo 30*

##### *Iniziative finanziabili*

1. Il contributo è concesso per il funzionamento dei comitati provinciali, le delegazioni o sezioni delle federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva e discipline associate.

#### *Articolo 31*

##### *Modalità e termini per la presentazione delle domande e documentazione da allegare*

1. La domanda di contributo è presentata, con le modalità di cui all'articolo 3, dal 1 al 30 novembre di ogni anno a valere per l'anno successivo. Nel caso in cui l'esercizio finanziario del richiedente non coincida con l'anno solare, la domanda dovrà riferirsi alle spese relative all'esercizio finanziario che andrà a concludersi nell'anno successivo a quello di presentazione della domanda.

2. La domanda deve contenere gli elementi identificativi del richiedente e alla medesima deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) relazione illustrativa riferita ad ogni singola attività programmata comprendente la specificazione del numero di associazioni sportive affiliate;
- b) piano finanziario con evidenza delle entrate e delle uscite relative a ciascuna tipologia di spesa ammissibile;
- c) elenco delle società sportive affiliate che svolgono effettivamente l'attività.

### *Articolo 32*

#### *Spese ammissibili*

1. Sono ammissibili le spese:

per funzionamento:

- a) le spese di affitto della sede
- b) spese per utenze e cancelleria
- c) rimborsi e compensi ai collaboratori amministrativi (purché non finanziati dalle federazioni nazionali) e ai collaboratori tecnici
- d) acquisto di materiali e attrezzature sportive
- e) organizzazione di campionati e tornei
- f) spese per l'attività promozionale

per l'organizzazione di manifestazioni sportive:

- g) spese per assistenza medica, arbitri, cronometristi, ufficiali di gara e commissari
- h) ospitalità e rimborsi atleti
- i) premiazioni
- l) trasporti e noleggi
- m) utilizzo impianti sportivi

per l'attività di consulenza tecnico-organizzativa

- n) rimborso spese docenti e consulenti
- o) materiale didattico

per l'attività di specializzazione agonistica:

- p) rimborso spese allenatori tecnici e preparatori
- q) vitto e alloggio atleti e tecnici
- r) utilizzo impianti sportivi.

2. Sono escluse le spese per oneri finanziari.

### *Articolo 33*

#### *Determinazione e concessione del contributo*

1. Il contributo è concesso fino al massimo del 70% della spesa ammessa, calcolata sulla base del totale generale delle spese ammissibili.

2. Se i richiedenti sono comitati riconducibili alle federazioni sportive nazionali o alle discipline associate viene concesso un importo fisso pari a 5.000,00 euro, se i richiedenti sono delegazioni/sezioni riconducibili alle federazioni sportive nazionali o alle discipline associate viene concesso un importo fisso pari a 2.000,00 euro; se i richiedenti sono organismi riconducibili a enti di promozione sportiva viene concesso un importo fisso pari a 3.000,00 euro.

3. A tale importo viene aggiunta una quota pari a 100,00 euro per ciascuna società affiliata.

4. Un'ulteriore quota aggiuntiva viene calcolata in percentuale sul totale della spesa ammessa a scalare rispetto ai seguenti scaglioni:

<b>Spesa ammessa</b>	<b>Percentuale</b>
< 30.000 euro	Nessuna quota aggiuntiva
≥ 30.000 < 60.000 euro	5%
≥ 60.000 < 90.000 euro	4%
≥ 90.000 euro	3%

5. Il contributo, nei limiti posti al comma 1, sarà quindi composto dalla somma delle tre quote calcolate secondo le modalità di cui ai commi 2, 3 e 4.

6. Sulla base delle risorse disponibili stabilite annualmente dalla Giunta provinciale saranno finanziate tutte le domande ritenute ammissibili. Gli importi dei contributi saranno calcolati applicando alla spesa ammessa le predette percentuali. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti al finanziamento di tutte le domande ammissibili si procederà alla rideterminazione proporzionale del contributo di tutte le domande. Il contributo sarà in ogni caso determinato nei limiti del disavanzo.

7. Il Dirigente della struttura competente in materia di sport adotta il provvedimento di concessione o diniego del contributo entro 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande e fissa i termini per la rendicontazione.

#### *Articolo 34*

##### *Modalità di erogazione dei contributi*

1. L'erogazione del contributo è disposta su presentazione dell'adeguata documentazione necessaria per la rendicontazione ai sensi del d.P.G.p. di data 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg., che dovrà pervenire entro i termini fissati nella determinazione con la quale il Dirigente competente in materia di sport concede il contributo.

2. Nel caso di eventi non imputabili al beneficiario, può essere prorogato solo il termine posto per la rendicontazione, fino ad un massimo di 60 giorni dalla scadenza, previa specifica domanda presentata entro il termine originariamente fissato e adeguatamente motivata avvalendosi di apposito modulo approvato con determinazione del Dirigente della struttura competente.

3. In caso di mancato rispetto dei termini da parte dei soggetti beneficiari, si procederà alla revoca del contributo, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1980 del 14 settembre 2007 e s.m.

4. Qualora il beneficiario rinunci al contributo concesso, si procederà alla revoca del beneficio.

5. Il contributo sarà proporzionalmente rideterminato in presenza di una spesa a consuntivo inferiore all'ammontare della spesa ammessa e, in presenza di un disavanzo inferiore al contributo concesso, sarà ridotto al limite del disavanzo.

6. La documentazione contabile e gli elementi comprovanti la veridicità delle dichiarazioni sostitutive dovranno essere tenuti a disposizione per i controlli di cui al d.P.G.d. n. 9-27/Leg. di data 5 giugno 2000 e s.m..

#### **CAPO VI**

**Contributi per oneri assicurativi per attività sportiva dilettantistica regolamentata da federazioni ed enti di promozione e discipline associate di cui all'articolo 3, comma 1 bis della legge**

#### *Articolo 35*

##### *Beneficiari del contributo*

1. Possono presentare domanda di contributo i comitati provinciali, le delegazioni o sezioni delle F.S.N. e degli E.P.S., delle D.S.A. e delle A.B. riconosciuti dal CONI operanti a livello provinciale nel settore dell'attività dilettantistica.

#### *Articolo 36*

##### *Iniziative finanziabili*

1. Il contributo è concesso per le spese per oneri assicurativi obbligatori e integrativi sostenuti da associazioni e società sportive per l'esercizio di attività sportiva dilettantistica regolamentata dalle federazioni e dagli E.P.S., D.S.A. e A.B., riconosciuti dal CONI, operanti a livello provinciale.

#### *Articolo 37*

##### *Modalità e termini per la presentazione delle domande e documentazione da allegare*

1. La domanda di contributo è presentata, con le modalità di cui all'articolo 3, dal 1 al 30 novembre di ogni anno a valere per l'anno successivo. Nel caso in cui la stagione sportiva non coincida con l'anno solare, la domanda dovrà riferirsi alle spese per gli oneri assicurativi relativi alla stagione sportiva che andrà a concludersi nell'anno successivo a quello di presentazione della domanda.

2. La domanda deve contenere gli elementi identificativi del richiedente e alla medesima deve essere allegato un prospetto dei costi assicurativi, distinti per assicurazione obbligatoria e assicurazione integrativa, relativi a ciascuna associazione e società sportiva dilettantistica affiliata, elencando distintamente il numero degli atleti di età inferiore ai 25 anni, dei tecnici e dei dirigenti, tesserati e impegnati nell'attività sportiva dilettantistica regolamentata dalla federazione sportiva o dall'ente di promozione sportiva o disciplina sportiva associata o associazione benemerita.

3. Per attività sportiva dilettantistica regolamentata si intende la partecipazione a campionati o manifestazioni similari o a competizioni individuali di vario livello, autorizzate dalle federazioni o dagli E.P.S. o dalle D.S.A. o dalle A.B. riconosciuti dal CONI. Il limite di età è riferito agli atleti che compiono i venticinque anni entro l'anno sportivo di intervento.

#### *Articolo 38*

##### *Limiti massimi di spesa ammissibile per oneri derivanti da assicurazioni integrative*

1. Per ciascun atleta di età inferiore ai 25 anni, per tecnici e per dirigenti è ammessa una spesa massima di 30 euro per oneri derivanti da assicurazioni integrative

#### *Articolo 39*

##### *Determinazione e concessione del contributo*

1. Il contributo è concesso fino al massimo del 70% della spesa ammessa.

2 Sulla base delle risorse disponibili stabilite annualmente dalla Giunta provinciale saranno finanziate tutte le domande ritenute ammissibili. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti al finanziamento di tutte le domande ammissibili si procederà alla rideterminazione proporzionale del contributo di tutte le domande. Il contributo non potrà comunque essere ridotto ad un importo inferiore al 5% della spesa ritenuta ammissibile.

3. Il Dirigente della struttura competente in materia di sport adotta il provvedimento di concessione o diniego del contributo entro 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande e fissa i termini per la rendicontazione.

#### *Articolo 40*

##### *Modalità di erogazione dei contributi*

1. L'erogazione del contributo, è disposta previa presentazione di:

a) prospetto riportante in dettaglio per ogni associazione e società sportiva affiliata le somme per le assicurazioni obbligatorie e integrative sostenute dalle medesime e riconosciute alle stesse a fronte del contributo assegnato ai singoli organismi sportivi;

b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentate dell'organismo sportivo richiedente, con la quale si conferma che i dati finanziari espressi nel prospetto corrispondono alle spese effettivamente sostenute dalla società/associazione sportiva affiliata per:

I) l'assicurazione obbligatoria versata alla Federazione Sportiva;

II) l'assicurazione integrativa versata alla Federazione Sportiva;

III) l'assicurazione integrativa stipulata direttamente dalla Società Sportiva.

c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il beneficiario dichiara che per lo svolgimento dell'attività oggetto di contributo provinciale non ha usufruito di altre agevolazioni previste dalle leggi provinciali.

La predetta documentazione dovrà pervenire entro i termini fissati nella determinazione con la quale il Dirigente competente in materia di sport concede il contributo.

2. Nel caso di eventi non imputabili al beneficiario, può essere prorogato solo il termine posto per la rendicontazione, fino ad un massimo di 60 giorni dalla scadenza, previa specifica domanda presentata entro il termine originariamente fissato e adeguatamente motivata avvalendosi di apposito modulo approvato con determinazione del Dirigente della struttura competente.

3. In caso di mancato rispetto dei termini da parte dei soggetti beneficiari, si procederà alla revoca del contributo, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1980 del 14 settembre 2007 e s.m.

4. Qualora il beneficiario rinunci al contributo concesso, si procederà alla revoca del beneficio.

5. Il contributo sarà proporzionalmente rideterminato in presenza di una spesa a consuntivo inferiore all'ammontare della spesa ammessa e in presenza di un disavanzo inferiore al contributo concesso sarà ridotto al limite del disavanzo.

6. La documentazione contabile e gli elementi comprovanti la veridicità delle dichiarazioni sostitutive dovranno essere tenuti a disposizione per i controlli di cui al d.P.G.d. n. 9-27/Leg. di data 5 giugno 2000 e s.m..

## **CAPO VII**

**Contributi al CONI per progetti mirati a sostenere servizi di supporto, di coordinamento e di promozione nelle attività sportive organizzate sul territorio provinciale di cui all'articolo 3 comma 2 della legge**

### *Articolo 41*

#### *Beneficiari del contributo*

1. Può presentare domanda di contributo il comitato provinciale del CONI.

### *Articolo 42*

#### *Iniziative finanziabili*

1. Il contributo è concesso per progetti mirati a sostenere servizi di supporto, di coordinamento e di promozione nelle attività sportive organizzate sul territorio provinciale. Gli interventi devono essere rivolti di norma all'intero ambito provinciale o coinvolgere più associazioni sportive o altri enti ai fini della promozione e dell'allargamento della pratica sportiva nonché della qualificazione dell'attività associativa.

### *Articolo 43*

#### *Modalità e termini per la presentazione delle domande e documentazione da allegare*

1. La domanda di contributo è presentata, con le modalità di cui all'articolo 3, dal 1 al 30 novembre di ogni anno a valere per l'anno successivo.
2. La domanda deve contenere gli elementi identificativi del richiedente, dell'attività per la quale si chiede il contributo e alla medesima deve essere allegata la seguente documentazione:
  - a) relazione illustrativa dell'attività programmata;
  - b) piano finanziario.
3. Dovrà essere prodotta copia della deliberazione/determinazione dell'organo competente che approva l'iniziativa.

### *Articolo 44*

#### *Spese ammissibili*

1. Sono ammissibili le spese riferibili alla realizzazione dei progetti e le spese di organizzazione delle diverse iniziative.
2. Non sono ammissibili le spese per oneri finanziari (interessi passivi o sopravvenienze passive) e comunque le spese non direttamente riconducibili alle singole iniziative.

### *Articolo 45*

#### *Determinazione e concessione del contributo*

1. Il contributo è concesso fino al massimo del 70 % della spesa ammessa e comunque nei limiti del disavanzo, tenuto conto delle risorse proprie dell'ente derivanti da assegnazioni del CONI nazionale e da entrate di qualsiasi altra natura.
2. Il Dirigente della struttura competente in materia di sport adotta il provvedimento di concessione o diniego del contributo entro 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande e fissa i termini per la rendicontazione.

### *Articolo 46*

#### *Modalità di erogazione dei contributi*

1. L'erogazione del contributo è disposta su presentazione dell'adeguata documentazione necessaria per la rendicontazione ai sensi del d.P.G.p. di data 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg., che dovrà pervenire entro i termini fissati nella determinazione con la quale il Dirigente competente in materia di sport concede il contributo.
2. Nel caso di eventi non imputabili al beneficiario, può essere prorogato solo il termine posto per la rendicontazione, fino ad un massimo di 60 giorni dalla scadenza, previa specifica domanda presentata entro il termine originariamente fissato e adeguatamente motivata avvalendosi di apposito modulo approvato con determinazione del Dirigente della struttura competente.
3. In caso di mancato rispetto dei termini da parte dei soggetti beneficiari, si procederà alla revoca del contributo, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1980 del 14 settembre 2007 e s.m.
4. Qualora il beneficiario rinunci al contributo concesso, si procederà alla revoca del beneficio.
5. Il contributo sarà proporzionalmente rideterminato in presenza di una spesa a consuntivo inferiore all'ammontare della spesa ammessa e, in presenza di un disavanzo inferiore al contributo concesso, sarà ridotto al limite del disavanzo.
6. La documentazione contabile e gli elementi comprovanti la veridicità delle dichiarazioni sostitutive dovranno essere tenuti a disposizione per i controlli di cui al d.P.G.d. n. 9-27/Leg. di data 5 giugno 2000 e s.m..

## **CAPO VIII**

### **Contributi per attività sportiva di carattere professionistico di cui all'articolo 4**

#### *Articolo 47*

##### *Beneficiari del contributo*

1. Possono presentare domanda di contributo enti, associazioni e società costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata.

#### *Articolo 48*

##### *Iniziative finanziabili*

1. Il contributo è concesso per attività sportiva di carattere professionistico riconosciuta dal C.O.N.I. e comprendente iniziative di promozione e diffusione della pratica sportiva.

#### *Articolo 49*

##### *Modalità e termini per la presentazione delle domande e documentazione da allegare*

1. La domanda di contributo è presentata, con le modalità di cui all'articolo 3, dal 1 al 30 novembre di ogni anno a valere per l'anno agonistico successivo alla domanda di contributo.

2. La domanda deve contenere gli elementi identificativi del richiedente e alla medesima deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) programma delle attività comprendente le iniziative di promozione e diffusione della pratica sportiva che l'ente si impegna a realizzare, ed in particolare l'attività del settore giovanile e scolastico ivi compresa la partecipazione ai campionati nonché l'organizzazione di manifestazioni sportive e l'attivazione di corsi di preparazione sportiva riservati ai praticanti l'attività sportiva nonché di corsi di formazione e incontri di aggiornamento per operatori nel campo dello sport;
- b) piano finanziario.

#### *Articolo 50*

##### *Spese ammissibili*

1. Sono ammissibili le seguenti spese inerenti l'esercizio e la gestione dell'attività sportiva:

- a) costi per atleti, allenatori, direttori tecnico/sportivi e preparatori atletici (emolumenti ed oneri assicurativi e sociali);
- b) costi per servizi (prestazioni di lavoro autonomo, costi per trasporto, vitto e alloggio ed esecuzione gare, oneri su incassi e tasse gare);
- c) costi generali per attività sportiva (spese per allenamenti e ritiri, spese sanitarie, acquisto attrezzature e prove giocatori, spese per rapporti con squadre locali e oneri accessori per trasferimenti giocatori);
- d) spese generali di amministrazione e costi per personale amministrativo (emolumenti e oneri assicurativi e sociali).

#### *Articolo 51*

##### *Determinazione e concessione del contributo*

1. Il contributo è concesso fino al massimo del 50% della spesa ammessa e non potrà comunque superare la perdita d'esercizio o il disavanzo di gestione.
2. L'intervento contributivo è determinato applicando sulla spesa ammessa una percentuale uguale per ciascun soggetto ammesso a finanziamento in ragione delle risorse disponibili stabilite annualmente dalla Giunta provinciale.
3. Con l'atto di concessione del contributo, il Dirigente preposto alla struttura competente in materia di sport, approva il programma delle attività di cui al comma 2. dell'articolo 49.
4. Sulla base delle risorse disponibili stabilite annualmente dalla Giunta provinciale saranno finanziate tutte le domande ritenute ammissibili. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti al finanziamento di tutte le domande ammissibili si procederà alla rideterminazione proporzionale del contributo di tutte le domande. Il contributo non potrà comunque essere ridotto ad un importo inferiore al 5% della spesa ritenuta ammissibile e sarà in ogni caso determinato nei limiti del disavanzo.
5. Il Dirigente della struttura competente in materia di sport adotta il provvedimento di concessione o diniego del contributo entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande e fissa i termini per la rendicontazione.

## *Articolo 52*

### *Modalità di erogazione dei contributi*

1. L'erogazione del saldo o dell'intero contributo è disposta su presentazione dell'adeguata documentazione necessaria per la rendicontazione ai sensi del d.P.G.p. di data 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg., che dovrà pervenire entro i termini fissati nella determinazione con la quale il Dirigente competente in materia di sport concede il contributo.
2. Nel caso di eventi non imputabili al beneficiario, può essere prorogato solo il termine posto per la rendicontazione, fino ad un massimo di 60 giorni dalla scadenza, previa specifica domanda presentata entro il termine originariamente fissato e adeguatamente motivata avvalendosi di apposito modulo approvato con determinazione del Dirigente della struttura competente.
3. In caso di mancato rispetto dei termini da parte dei soggetti beneficiari, si procederà alla revoca del contributo, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1980 del 14 settembre 2007 e s.m.
4. Qualora il beneficiario rinunci al contributo concesso, si procederà alla revoca del beneficio.
5. La liquidazione del contributo a favore dei beneficiari potrà avvenire fino alla misura massima del 70% in via anticipata, ad avvenuta esecutività del provvedimento di concessione, previa richiesta del beneficiario formulata avvalendosi di apposito modulo approvato con determinazione del Dirigente della struttura competente e su presentazione di una fideiussione bancaria di pari importo a favore dell'Amministrazione provinciale o polizza assicurativa rilasciata da primario istituto assicurativo, mentre per il saldo essa potrà avvenire previa presentazione degli atti previsti dal d.P.G.p. 9-27/Leg del 5 giugno 2000 e s.m., e di una relazione riferita all'attività promozionale che l'ente si è impegnato a realizzare. La corrispondenza di svolgimento del programma di iniziative di promozione e diffusione della pratica sportiva con quanto indicato nella domanda di contributo sarà accertata da parte della struttura provinciale competente in materia di sport al quale è demandata la materia delle attività sportive.
6. Il contributo sarà proporzionalmente rideterminato in presenza di una spesa a consuntivo inferiore all'ammontare della spesa ammessa e, in presenza di un disavanzo inferiore al contributo concesso, sarà ridotto al limite del disavanzo.
7. La documentazione contabile e gli elementi comprovanti la veridicità delle dichiarazioni sostitutive dovranno essere tenuti a disposizione per i controlli di cui al d.P.G.p. n. 9-27/Leg. di data 5 giugno 2000 e s.m..

## **CAPO IX**

## **Contributi per attività sportiva di carattere dilettantistico in ambito interregionale, nazionale ed internazionale di cui all'articolo 4 bis della legge**

### *Articolo 53*

#### *Beneficiari del contributo*

1. Possono presentare domanda di contributo le associazioni sportive aventi le caratteristiche descritte al comma 2 dell'articolo 2.

### *Articolo 54*

#### *Iniziative finanziabili*

1. Il contributo è concesso per attività sportiva di partecipazione a campionati o analoghe iniziative del settore dilettantistico organizzati e/o disciplinati dalle F.S.N. o E.P.S. o D.S.A. o A.B. relativamente ai soli costi sostenuti per l'attività esclusivamente fuori regione.

### *Articolo 55*

#### *Modalità e termini per la presentazione delle domande e documentazione da allegare*

1. La domanda di contributo è presentata, con le modalità di cui all'articolo 3, nel periodo dal 1 novembre al 30 novembre di ogni anno per le iniziative che si intendono realizzare nell'anno successivo o nella stagione agonistica che si concluderà nell'anno seguente a quello di presentazione della domanda, nel caso di attività ricadenti in due anni solari. Qualora la realizzazione delle iniziative ricada su due anni solari, le stesse si considerano relative all'anno nel quale vengono concluse.

2. La domanda deve contenere gli elementi identificativi del richiedente, delle attività che si intendono realizzare e le seguenti dichiarazioni sostitutive:

- il soggetto richiedente possiede tutti i requisiti di cui al comma 2. dell'articolo 2;
- l'iniziativa oggetto della domanda è conforme a quanto previsto al comma 1 dell'articolo 2;
- se l'I.V.A. costituisce o non costituisce un costo per l'associazione sportiva richiedente;

e alla medesima deve essere allegata la seguente documentazione:

a) requisiti/relazione illustrativa del programma annuale o della stagione agonistica dell'attività sportiva da realizzare in ambito interregionale, nazionale ed internazionale, (esclusa l'attività promozionale che si intende realizzare nel settore giovanile), indicando il numero complessivo delle gare di campionato o le manifestazioni alle quali si intende partecipare e il numero dei propri atleti che partecipano a ciascuna di queste competizioni;

b) programma di attività promozionale che si intende realizzare nel settore giovanile, il tipo di campionato e/o le manifestazioni sportive a cui si intende partecipare e il numero dei propri atleti che partecipano a ciascuna di queste competizioni;

c) piano finanziario;

d) calendario delle gare e/o delle manifestazioni alle quali si intende partecipare. Qualora all'atto della richiesta non sia ancora disponibile il calendario delle manifestazioni a cui si intende partecipare, l'apposito modulo allegato va comunque compilato riportando almeno il numero di gare/manifestazioni a cui si intende partecipare.

3. Ogni beneficiario può presentare una domanda ogni anno, riferita alle sole discipline sportive con caratteristiche di cui al comma 1 dell'articolo 2 promosse e praticate dal richiedente.

### *Articolo 56*

#### *Spese ammissibili*

1. Sono ammissibili a contributo le spese relativamente ai soli costi sostenuti ai fini dell'attività svolta esclusivamente in ambito interregionale, nazionale ed internazionale:

- a) trasporti (carburanti, pedaggi autostradali, noleggio mezzi);
- b) vitto e alloggio atleti;
- c) iscrizione a gare e tasse federali;
- d) allenamenti e ritiri pre-campionato;
- e) spese sanitarie;
- f) compensi e rimborsi spese per tecnici e accompagnatori;
- g) compensi e rimborsi spese per atleti;
- h) spese generali (organizzazione e segreteria), attrezzature e materiali di gioco (incluso abbigliamento sportivo, la manutenzione o il mantenimento dei mezzi sportivi), nella misura massima pari al 30% del totale delle voci da a) a g);

2. Non sono ammissibili le spese per:

- a) attività svolta in ambito regionale;
- b) oneri finanziari (interessi passivi o sopravvenienze passive);
- c) funzionamento della sede;
- d) compensi e rimborsi spese per tecnici, atleti e accompagnatori non specificatamente riferiti ai costi sostenuti per l'attività svolta fuori regione
- e) acquisto di beni ammortizzabili che, seppure necessari allo svolgimento dell'attività oggetto d'intervento, rimangono in dotazione dell'associazione per un lungo periodo (es. mezzi di trasporto).

#### *Articolo 57*

##### *Limiti minimi di spesa ammissibile*

1. Al fine di qualificare l'intervento pubblico, sono ammissibili a finanziamento le spese relative a iniziative che comportano un costo complessivo almeno di 8.000,00 euro e la differenza tra le spese e le entrate presunte non sia superiore al 40 per cento delle spese presunte.

#### *Articolo 58*

##### *Determinazione e concessione del contributo*

1. Il contributo è concesso fino al massimo del 60% della spesa ammessa ed è determinato adottando contemporaneamente due diverse procedure di ripartizione delle risorse finanziarie destinate a questo ambito di attività stabilite annualmente dalla Giunta provinciale. L'ammontare della disponibilità finanziaria è quindi frazionato in due parti (totale 1 e totale 2).

2. La prima procedura consiste nell'applicare alla spesa ammessa una formula matematica (funzione esponenziale con esponente compreso tra 0 e 1). L'importo della spesa ammessa è elevato alla potenza 100/113 e corretto attraverso un coefficiente ( $\alpha$ ) che parametrizza l'importo di contributo (ancora provvisorio) rispetto alla disponibilità finanziaria da destinarsi al riparto con formula (TOT1). Il parametro  $\alpha$  si ottiene infatti come rapporto tra il TOT1 e la sommatoria di tutte le spese ammesse elevate alla potenza 100/113. La formula scelta è quella che meglio si adatta a rappresentare una distribuzione equa e in linea con i principi della politica di promozione dello sport:

$$C_i = \alpha * S A_i^{100/113}$$

$$\alpha = B / \sum_{i=1}^n S A_i^{100/113}$$

dove

C = contributo

$\alpha$  = parametro

SA = spesa ammessa

B = budget da destinarsi al riparto con formula matematica (TOT1)

Si stabilisce B = 80% del totale della disponibilità finanziaria (a cui si devono aggiungere gli scarti ottenuti dagli arrotondamenti).

3. Nella seconda procedura, l'ammontare del 20% della disponibilità finanziaria (TOT2) viene distribuito tramite un sistema a punteggio, basato su diversi indicatori:

<b>Indicatori</b>	<b>Punti (massimo 50)</b>
<i>numero atleti tesserati partecipanti all'attività extraregionale:</i>	<i>fino a 10</i> 2 <i>da 11 a 20</i> 4 <i>oltre 20</i> 6
<i>significatività dell'attività promozionale svolta nei settori giovanili</i>	<i>Da 1 a 8</i>
<i>numero atleti residenti in provincia partecipanti all'attività extraregionale</i>	<i>Da 1 a 5</i>
<i>partecipazione ad attività sportiva di squadra</i>	5
<i>partecipazione ad attività sportiva individuale</i>	3
<i>partecipazione a campionati interregionali o nazionali di serie:</i>	<i>A - A1 - A2</i> 8 <i>B1</i> 6 <i>B2</i> 4 <i>C - D</i> 2
<i>numero trasferte in ambito extraregionale</i>	<i>&lt; 3</i> 0 <i>da 3 a 6</i> 3 <i>&gt; 6</i> 5
<i>particolari meriti (risultati raggiunti riferiti all'attività svolta l'anno precedente)</i>	<i>Da 0 a 4</i>
<i>capacità di autofinanziamento (rapporto % tra entrate e costi esposti in domanda)</i>	<i>≤70%</i> 0 <i>&gt;71% e ≤80%</i> 2 <i>&gt;80%</i> 4
<i>Destinata a soggetti diversamente abili</i>	5

4. Il punteggio complessivo risultante viene parametrizzato in valore monetario rispetto al TOT2 e viene assegnato ai singoli soggetti fino ad esaurimento del 20% del fondo assegnato per questo ambito di attività.

5. Sulla base delle risorse disponibili stabilite annualmente dalla Giunta provinciale saranno finanziate tutte le domande ritenute ammissibili. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti al finanziamento di tutte le domande ammissibili si procederà alla rideterminazione proporzionale del contributo di tutte le domande. Il contributo non potrà comunque essere ridotto ad un importo inferiore al 5% della spesa ritenuta ammissibile e sarà in ogni caso determinato nei limiti del disavanzo.

6. L'importo del contributo non potrà in ogni caso essere superiore al disavanzo preventivato ed è cumulabile con altre assegnazioni finanziarie erogate da parte degli enti locali per spese di funzionamento nei limiti del disavanzo di gestione indicato nel bilancio complessivo dell'attività svolta.

7. Il Dirigente della struttura competente in materia di sport adotta il provvedimento di concessione o diniego del contributo entro 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande e fissa i termini per la rendicontazione.

## **CAPO X**

### **Contributi alle associazioni e agli enti sportivi per la costruzione, ristrutturazione, ampliamento e miglioramento delle strutture sportive di cui all'articolo 7 della legge.**

#### *Articolo 59*

##### *Beneficiari del contributo*

1. Possono presentare domanda di contributo comitati e associazioni sportive aventi le caratteristiche descritte al comma 2 dell'articolo 2 e che utilizzano o utilizzeranno normalmente l'impianto sportivo oggetto d'intervento.

#### *Articolo 60*

##### *Iniziative finanziabili*

1. Il contributo è concesso per opere e interventi concernenti la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e il miglioramento di strutture sportive destinate ad un bacino di utenza che interessa più territori comunali e che dopo l'intervento dovranno risultare funzionali e utilizzabili.

2. Le opere non potranno essere frazionate per eludere il limite massimo di spesa ammissibile di cui all'articolo 64.

3. La costruzione di nuovi impianti deve essere effettuata su territori di proprietà comunale o dei quali il Comune abbia comunque la disponibilità o il godimento per un periodo non inferiore alla durata del vincolo di destinazione all'uso sportivo di cui al comma 2 dell'articolo 16 della legge.

4. La società sportiva potrà presentare un'ulteriore richiesta di contributo trascorsi almeno tre anni dalla liquidazione a saldo dell'ultimo contributo concesso ai sensi dell'articolo 7 o 7quater della legge.

5. Sono finanziabili solo gli interventi per spazi sportivi e relative strutture di servizio destinati alla preparazione atletica e/o allo svolgimento delle discipline sportive effettivamente praticate dal richiedente almeno per i due anni consecutivi precedenti alla data di presentazione della domanda.

#### *Articolo 61*

##### *Notifica alle Comunità delle domande di finanziamento di impianti sportivi di rilevanza sovracomunale*

1. Fino al trasferimento ai comuni, con l'obbligo di esercizio associato mediante la comunità, delle funzioni relative alle infrastrutture d'interesse locale a carattere sovracomunale, previste dall'articolo 8, comma 4, lettera h), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), la struttura provinciale competente in materia di sport informa le Comunità e il Territorio Val d'Adige quali soggetti interessati alla presentazione di iniziative di finanziamento relative agli impianti sportivi localizzati nel rispettivo territorio. La Comunità e il Territorio Val d'Adige entro il termine di 30 giorni decorrenti dall'informativa, possono prendere visione della documentazione relativa all'iniziativa presso la struttura provinciale competente e trasmettere eventuali osservazioni alla medesima struttura in merito alla priorità dell'intervento.

#### *Articolo 62*

##### *Modalità e termini per la presentazione delle domande e documentazione da allegare*

1. La domanda di contributo è presentata, con le modalità di cui all'articolo 3, dal 1 al il 30 novembre di ogni anno a valere per l'anno successivo.

2. La domanda deve contenere gli elementi identificativi del richiedente, l'indicazione dell'importo complessivo dei lavori, le seguenti dichiarazioni sostitutive:

- il soggetto richiedente possiede tutti i requisiti di cui al comma 2. dell'articolo 2 ;
- l'iniziativa oggetto della domanda è destinata ad attività conformi a quanto previsto al comma 1 dell'articolo 2 ;
- se l'I.V.A. costituisce o non costituisce un costo per l'associazione sportiva richiedente;

e alla medesima deve essere allegata la seguente documentazione:

a) progetto preliminare, redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 15 della legge provinciale 26/93 e s.m., comprensivo della relazione illustrativa dell'intervento a firma del progettista e del presidente dell'associazione sportiva che dovrà a sua volta contenere:

- le finalità dell'opera con descrizione e motivazione dell'intervento, specificando anche se la realizzazione riguarda strutture normalmente usate dal proponente e il tipo di utilizzo (agonistico, promozionale, preparazione, etc.);
- l'individuazione del bacino d'utenza (aree con utenza che gravita prevalentemente sull'impianto sportivo oggetto d'intervento) con riferimento all'eventuale variazione dello stesso in conseguenza alle opere proposte. Nel caso di interventi su impianti destinati a più discipline sportive, il bacino di utenza sarà normalmente riferito all'attività sportiva per la quale i lavori risultano prevalenti;
- indicazione di tutte le strutture sportive esistenti nel bacino d'utenza considerato destinate alla medesima tipologia sportiva praticata nell'impianto oggetto di intervento;
- quadro riassuntivo del costo complessivo dei lavori, suddiviso fra gli eventuali spazi sportivi diversi e/o fra le varie opere, con quantifica separata delle somme a disposizione contenenti spese tecniche, IVA, eventuali acquisti o altre spese ammissibili non rientranti nei lavori;
- indicazione dei costi parametrici unitari (al netto dei soli oneri fiscali) distinti fra le varie opere da realizzare;
- la conformità dell'intervento agli strumenti di programmazione territoriale o gli adeguamenti necessari per rendere l'opera compatibile;
- specifica degli eventuali vincoli che potrebbero ostacolare o ritardare la realizzazione;
- i tempi di realizzazione dell'intervento indicando anche la data o il periodo presunto dell'inizio dei lavori;
- le modalità di finanziamento riferite all'intero costo del progetto;
- la stima dei presumibili costi/oneri di gestione e di eventuali ricavi.

b) consenso scritto del proprietario della struttura o dell'area ed eventualmente anche di chi ne ha il godimento, ad autorizzare l'esecuzione delle opere oggetto della domanda di contributo ed accettare il vincolo all'uso sportivo stabilito al comma 2 dell'articolo 16 della L.P. 21/90;

c) documentazione fotografica;

d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della competente federazione, ente di promozione o disciplina associata dalla quale risulti che:

- la stessa federazione, ente di promozione, disciplina associata, è riconosciuta/o dal CONI;
- l'associazione o l'ente richiedente il contributo è regolarmente affiliato, il numero di anni di affiliazione, che svolge regolarmente attività, precisando il campionato o i campionati a cui partecipa e/o che partecipa a manifestazioni di rilevanza nazionale e/o internazionale.

### *Articolo 63*

#### *Spese ammissibili*

1. Sono ammissibili a contributo le spese relative ad opere e interventi concernenti la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e il miglioramento di strutture sportive destinate ad un bacino di utenza che interessa più territori comunali.

2. Nel caso di costruzione di nuovi impianti, o di nuovi spazi sportivi in impianti esistenti sono ammissibili anche le spese per le attrezzature sportive strettamente necessarie al funzionamento

del nuovo impianto o del nuovo spazio sportivo e per l'omologazione da parte della competente federazione sportiva, qualora inserite nell'ambito del progetto da finanziare.

3. Non sono ammissibili le spese per l'acquisizione di aree.

4. Salvo casi eccezionali e motivati sarà finanziata una sola domanda di contributo per ambito comunale.

#### *Articolo 64*

##### *Limiti minimi e massimi di spesa ammissibile*

1. Sono ammesse a finanziamento opere il cui investimento, al netto degli oneri fiscali, non sia inferiore a euro 80.000,00 e non sia superiore a euro 600.000,00.

#### *Articolo 65*

##### *Valutazione delle domande e approvazione dell'elenco degli interventi ammessi a contributo*

1. La struttura provinciale competente in materia di sport provvede a valutare tutte le domande pervenute attribuendo a ciascuna un punteggio determinato secondo i seguenti criteri di valutazione, tenendo comunque conto dei lavori prevalenti in termini di spesa:

- a) ampiezza del bacino d'utenza dell'impianto vista anche la tipologia sportiva;
- b) importanza dell'opera, anche riferita alla presenza della medesima tipologia di impianto nel bacino d'utenza;
- c) vocazione sportiva della zona in relazione alla tipologia dell'iniziativa sportiva proposta;
- d) promozione della/e disciplina/e sportiva/e in riferimento alla zona per la quale l'intervento ha o avrà valenza ai fini sportivi;
- e) utilizzo dell'impianto per manifestazioni di rilevanza almeno nazionale;
- f) urgenza di lavori di adeguamento a normative, con particolare riferimento a quelle sportive, necessario per rendere l'impianto rispondente al livello dell'attività sportiva che verrà praticata;
- g) lavori di straordinaria manutenzione necessari per l'idoneità della struttura alla pratica sportiva, ovvero necessità di ampliamento e miglioramento della struttura esistente in ragione dell'utenza;
- h) realizzazione di nuovi centri sportivi.

2. A ciascuno dei predetti criteri viene attribuito un punteggio come di seguito precisato:

<b>lettera</b>	<b>Impianti esistenti</b>	<b>Nuovi centri sportivi</b>
a)	da 40 a 100	da 40 a 100
b)	da 40 a 80	da 40 a 80
c)	da 0 a 40	da 0 a 40
d)	da 0 a 40	da 0 a 40
e)	40	40
f)	da 40 a 100	-
g)	da 40 a 100	-
h)	-	80

A tutti gli interventi realizzati su proprietà comunale o sui beni in godimento al comune per un periodo non inferiore alla durata del vincolo quindicennale di destinazione all'uso sportivo, vengono assegnati ulteriori 40 punti

3. Entro 90 giorni dal giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle domande, il dirigente della struttura competente approva la graduatoria degli aventi diritto, predisposta in

ordine decrescente di punteggio attribuito ai sensi dei commi 1 e 2 e, nei limiti delle disponibilità di bilancio, individua le domande finanziabili.

Laddove entro il termine del 31 luglio si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie, dovute sia a nuovi stanziamenti sul capitolo di competenza sia per rinuncia da parte di società sportive, si procederà, qualora sufficienti, al finanziamento delle domande utilmente collocate in graduatoria e non finanziate per mancanza di risorse e nel rispetto dell'ordine di priorità. Le domande utilmente inserite in graduatoria ma non finanziabili per mancanza di risorse, decorso il termine del 31 agosto di ogni anno, si considerano rigettate.

4. Entro 120 giorni, prorogabili su richiesta motivata, a decorrere dalla data della comunicazione di approvazione del provvedimento di cui al comma 3, il beneficiario dovrà provvedere alla presentazione della seguente documentazione ai fini della concessione del contributo:

- a) progetto esecutivo, coerente con il progetto preliminare ammesso, redatto nei termini definiti dall'articolo 17 della L.P. 26/93 e s.m., corredato di copia delle autorizzazioni di legge, dichiarata conforme ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. 445/00; l'ammontare del progetto potrà superare l'importo della spesa ammessa nella misura massima del 10%. Tutti gli importi sono al netto degli oneri fiscali. Tale maggiore spesa sarà comunque a carico del beneficiario del contributo.
- b) copia del provvedimento dell'organo competente del Comune che autorizza i lavori su strutture o aree di proprietà comunale o delle quali il Comune ha la disponibilità o il godimento per un periodo non inferiore alla durata del vincolo di destinazione di cui all'articolo 16 della legge ed eventuale analogo autorizzazione del proprietario dell'area o dell'immobile su cui viene realizzato l'intervento se diverso dal Comune.
- c) estratto del verbale del Consiglio direttivo del soggetto beneficiario che approva il progetto e il relativo piano finanziario;
- d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si attesta che l'I.V.A. costituisce o non costituisce un costo e, ove necessaria, anche ai fini della verifica prevista dalla normativa antimafia;
- e) copia dell'atto costitutivo ed eventuale aggiornamento dello Statuto del soggetto richiedente, ove non già depositato presso l'amministrazione.

#### *Articolo 66*

##### *Concessione del contributo*

1. Il Dirigente della struttura competente adotta il provvedimento di concessione del contributo entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta e fissa i termini per la rendicontazione.
2. Il contributo è concesso in conto capitale fino al massimo del 65 % della spesa ammessa

#### *Articolo 67*

##### *Modalità di erogazione del contributo*

1. La richiesta di erogazione del contributo potrà avvenire secondo quanto di seguito riportato:
  - il 20% del contributo ad avvenuta esecutività del provvedimento di concessione del contributo su richiesta del Presidente o legale rappresentante dell'associazione o ente sportivo accompagnata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente l'inizio dei lavori o da analogo certificazione del Direttore dei lavori e dietro presentazione di una fideiussione bancaria pari al 20% del contributo a favore dell'Amministrazione provinciale o polizza assicurativa rilasciata da primario istituto assicurativo a garanzia dell'importo da erogare;
  - il 30% del contributo su richiesta del Presidente o Legale rappresentante dell'Associazione o Ente sportivo accompagnata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente lo stato di avanzamento pari almeno al 50% dei lavori e forniture previsti in progetto o da analogo certificazione del Direttore dei lavori;

- il 30% del contributo su richiesta del Presidente o Legale rappresentante dell'Associazione o Ente sportivo accompagnata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente lo stato di avanzamento pari almeno al 80% dei lavori e forniture previsti in progetto o da analogha certificazione del Direttore dei lavori;

- il saldo del contributo concesso, pari al rimanente 20%, secondo le modalità fissate dal Regolamento di cui al D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9 - 27/Leg e s.m.

Lo svincolo delle fidejussioni bancarie o polizze assicurative potrà avvenire, previo accertamento dei requisiti necessari per ottenere la liquidazione del saldo, anche nelle more del saldo stesso.

2. L'erogazione dei singoli acconti o del saldo del contributo richiesto, potrà avvenire in quota parte sulla base delle disponibilità di cassa della struttura competente in materia di sport.

## **CAPO XI**

### **Ammodernamento impianti destinati al calcio con realizzazione di manti in erba artificiale di cui all'articolo 7 quater della legge**

#### *Articolo 68*

##### *Beneficiari del contributo*

1. Possono presentare domanda di contributo le associazioni e le società che svolgono attività sportiva dilettantistica e che risultano affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio.

#### *Articolo 69*

##### *Iniziative finanziabili*

1. Il contributo è concesso per la realizzazione di manti in erba artificiale negli impianti sportivi per il calcio, destinati ad un bacino di utenza che interessa più territori comunali e che dopo l'intervento dovranno risultare funzionali e utilizzabili.

2. Le opere non potranno essere frazionate per eludere il limite massimo di spesa ammissibile di cui all'articolo 72 .

3. La società sportiva potrà presentare un'ulteriore richiesta di contributo trascorsi almeno tre anni dalla liquidazione a saldo dell'ultimo contributo concesso ai sensi dell'articolo 7 o 7quater della legge.

4. Sono finanziabili solo gli interventi per spazi sportivi destinati alla preparazione atletica e/o allo svolgimento della disciplina sportiva del calcio, effettivamente praticata dal richiedente almeno per i due anni consecutivi precedenti alla data di presentazione della domanda.

#### *Articolo 70*

##### *Modalità e termini per la presentazione delle domande e documentazione da allegare*

1. La domanda di contributo è presentata, con le modalità di cui all'articolo 3, dal 1 al il 30 novembre di ogni anno a valere per l'anno successivo.

2. La domanda deve contenere gli elementi identificativi del richiedente, l'indicazione dell'importo complessivo dei lavori, le seguenti dichiarazioni sostitutive:

- il soggetto richiedente possiede tutti i requisiti di cui al comma 2. dell'articolo 2 ;

- l'iniziativa oggetto della domanda è destinata ad attività conformi a quanto previsto al comma 1 dell'articolo 2 ;

- se l'I.V.A. costituisce o non costituisce un costo per l'associazione sportiva richiedente; e alla medesima deve essere allegata la seguente documentazione:

a) progetto preliminare, redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 15 della legge provinciale 26/93 e s.m., comprensivo della relazione illustrativa dell'intervento a firma del progettista e del presidente dell'associazione sportiva che dovrà a sua volta contenere:

- le finalità dell'opera con descrizione e motivazione dell'intervento, specificando anche se la realizzazione riguarda strutture normalmente usate dal proponente e il tipo di utilizzo (agonistico, promozionale, preparazione, etc.);
- l'individuazione del bacino d'utenza (aree con utenza che gravita prevalentemente sull'impianto sportivo oggetto d'intervento) con riferimento all'eventuale variazione dello stesso in conseguenza alle opere proposte;
- indicazione di tutte le strutture sportive esistenti nel bacino d'utenza considerato destinate alla medesima tipologia sportiva praticata nell'impianto oggetto di intervento;
- quadro riassuntivo del costo complessivo dei lavori con quantifica separata delle somme a disposizione contenenti spese tecniche, IVA, eventuali acquisti o altre spese ammissibili non rientranti nei lavori;
- indicazione dei costi parametrici unitari (al netto dei soli oneri fiscali) distinti fra le varie opere da realizzare;
- la conformità dell'intervento agli strumenti di programmazione territoriale o gli adeguamenti necessari per rendere l'opera compatibile;
- specifica degli eventuali vincoli che potrebbero ostacolare o ritardare la realizzazione;
- i tempi di realizzazione dell'intervento indicando anche la data o il periodo presunto dell'inizio dei lavori;
- le modalità di finanziamento riferite all'intero costo del progetto;
- la stima dei presumibili costi/oneri di gestione e di eventuali ricavi.

b) consenso scritto del proprietario della struttura o dell'area ed eventualmente anche di chi ne ha il godimento, ad autorizzare l'esecuzione delle opere oggetto della domanda di contributo ed accettare il vincolo all'uso sportivo stabilito al comma 2 dell'articolo 16 della l.p. 21/90;

c) documentazione fotografica;

d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della competente federazione, ente di promozione o disciplina associata dalla quale risulta che:

- la stessa federazione, ente di promozione, disciplina associata, è riconosciuta/o dal CONI;
- che l'associazione o l'ente richiedente il contributo è regolarmente affiliato, il numero di anni di affiliazione, che svolge regolarmente attività, precisando il campionato o i campionati a cui partecipa e/o che partecipa a manifestazioni di rilevanza nazionale e/o internazionale.

#### *Articolo 71*

##### *Spese ammissibili*

1. Sono ammissibili a contributo le spese relative alla realizzazione del manto in erba artificiale per campi omologabili dalla competente federazione, ivi comprese le attrezzature fisse necessarie per l'omologazione del campo e gli oneri fiscali purché non detraibili.
2. Non sono ammissibili le spese per l'acquisizione di aree.
3. Salvo casi eccezionali e motivati sarà finanziata una sola domanda di contributo per ambito comunale.

#### *Articolo 72*

##### *Limiti minimi e massimi di spesa ammissibile*

1. Sono ammissibili a contributo spese per opere il cui investimento, al netto degli oneri fiscali, non sia inferiore a euro 100.000,00 e non sia superiore ad euro 430.000,00 al netto dei soli oneri fiscali, riferito a campi regolamentari con caratteristiche di omologabilità per campionati di serie D, eccellenza e promozione (m. 107 x 65).

2. Per terreni di gioco con dimensioni inferiori, comunque omologabili, l'importo massimo sarà proporzionalmente ridotto alla superficie oggetto di intervento.

### Articolo 73

#### Valutazione delle domande e approvazione dell'elenco delle opere ammesse a contributo

1. La struttura provinciale competente provvede a valutare tutte le domande pervenute attribuendo a ciascuna un punteggio determinato secondo i seguenti criteri di valutazione, tenendo comunque conto dei lavori prevalenti:

- a) ampiezza del bacino d'utenza dell'impianto;
- b) importanza dell'opera, anche riferita alla presenza della medesima tipologia di impianto nel bacino d'utenza;
- c) vocazione sportiva della zona in relazione al numero delle società calcistiche operanti nell'area con riguardo anche al numero di tesserati giovani;
- d) intensità di utilizzo dell'impianto;
- e) presenza di strutture complementari che garantiscano il massimo utilizzo;
- f) urgenza di lavori di adeguamento necessari per rendere l'impianto rispondente al livello dell'attività sportiva che verrà praticata.

2. A ciascuno dei predetti criteri viene attribuito un punteggio come di seguito precisato:

<b>lettera</b>	<b>Impianti esistenti</b>
a)	da 4 a 10
b)	da 4 a 8
c)	da 0 a 4
d)	da 0 a 4
e)	da 0 a 4
f)	da 0 a 4

A tutti gli interventi realizzati su proprietà comunale o sui beni in godimento al comune per un periodo non inferiore alla durata del vincolo quindicennale di destinazione all'uso sportivo, vengono assegnati ulteriori 4 punti.

3. Entro 90 giorni dal giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle domande, il dirigente della struttura competente approva la graduatoria degli aventi diritto, predisposta in ordine decrescente di punteggio attribuito ai sensi dei commi 1 e 2 e, nei limiti delle disponibilità di bilancio, individua le domande finanziabili.

Laddove entro il termine del 31 luglio si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie, dovute sia a nuovi stanziamenti sul capitolo di competenza sia per rinuncia da parte di società sportive, si procederà, qualora sufficienti, al finanziamento delle domande utilmente collocate in graduatoria e non finanziate per mancanza di risorse e nel rispetto dell'ordine di priorità. Le domande utilmente inserite in graduatoria ma non finanziabili per mancanza di risorse, decorso il termine del 31 agosto di ogni anno, si considerano rigettate.

4. Entro 120 giorni, prorogabili su richiesta motivata, a decorrere dalla data della comunicazione di approvazione del provvedimento di cui al comma 3, il beneficiario dovrà provvedere alla presentazione della seguente documentazione ai fini della concessione del contributo:

a) progetto esecutivo, coerente con il progetto preliminare ammesso, redatto nei termini definiti dall'articolo 17 della L.P. 26/93 e s.m., corredato di copia delle autorizzazioni di legge, dichiarata conforme ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. 445/00; l'ammontare del progetto potrà superare l'importo della spesa ammessa fino al massimo del 10%, oneri fiscali esclusi. Tale maggiore spesa sarà comunque a carico del beneficiario del contributo.

b) copia del provvedimento dell'organo competente del Comune che autorizza i lavori su strutture o aree di proprietà comunale o delle quali il Comune ha la disponibilità o il godimento per un

periodo non inferiore alla durata del vincolo di destinazione di cui all'articolo 16 della legge ed eventuale analogia autorizzazione del proprietario dell'area o dell'immobile su cui viene realizzato l'intervento se diverso dal Comune;

c) estratto del verbale del Consiglio direttivo del soggetto beneficiario che approva il progetto e il relativo piano finanziario;

d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si attesta che l'I.V.A. costituisce o non costituisce un costo e, ove necessaria, anche ai fini della verifica prevista dalla normativa antimafia;

e) copia dello Statuto del soggetto richiedente, ove non già depositato presso l'amministrazione.

#### *Articolo 74*

##### *Notifica alle Comunità delle domande di finanziamento di impianti sportivi di rilevanza sovracomunale*

1. Fino al trasferimento ai comuni, con l'obbligo di esercizio associato mediante la comunità, delle funzioni relative alle infrastrutture d'interesse locale a carattere sovracomunale, previste dall'articolo 8, comma 4, lettera h), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), la struttura provinciale competente in materia di sport informa le Comunità e il Territorio Val d'Adige quali soggetti interessati alla presentazione di iniziative di finanziamento relative agli impianti sportivi localizzati nel rispettivo territorio. La Comunità e il Territorio Val d'Adige entro il termine di 30 giorni decorrenti dall'informativa, possono prendere visione della documentazione relativa all'iniziativa presso la struttura provinciale competente e trasmettere eventuali osservazioni alla medesima struttura in merito alla priorità dell'intervento.

#### *Articolo 75*

##### *Concessione del contributo*

1. Il Dirigente della struttura competente adotta il provvedimento di concessione del contributo entro 70 giorni dal ricevimento della documentazione definitiva e fissa i termini per la rendicontazione.

2. Il contributo è concesso in conto capitale fino al massimo del 65% della spesa riconosciuta ammissibile.

#### *Articolo 76*

##### *Modalità di erogazione del contributo*

1. La richiesta di erogazione del contributo potrà avvenire secondo quanto di seguito riportato:

- il 40% del contributo ad avvenuta esecutività del provvedimento di concessione delle agevolazioni su richiesta del Presidente o Legale rappresentante dell'Associazione o Ente sportivo accompagnata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente l'inizio dei lavori o da analogia certificazione del Direttore dei lavori e dietro presentazione di una fideiussione bancaria pari al 40% del contributo a favore dell'Amministrazione provinciale o polizza assicurativa rilasciata da primario istituto assicurativo a garanzia dell'importo da erogare;

- il 40% del contributo su richiesta del Presidente o Legale rappresentante dell'Associazione o Ente sportivo accompagnata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente lo stato di avanzamento pari almeno all' 80% dei lavori e forniture previsti in progetto o da analogia certificazione del Direttore dei lavori;

- il saldo del contributo concesso, pari al rimanente 20%, secondo le modalità fissate dal Regolamento di cui al d.P.G.p. 5 giugno 2000, n. 9 – 27 /Leg. e s.m.

Lo svincolo delle fideiussioni bancarie o polizze assicurative potrà avvenire, previo accertamento dei requisiti necessari per ottenere la liquidazione del saldo, anche nelle more del saldo stesso.

2. L'erogazione dei singoli acconti o del saldo del contributo richiesto, potrà avvenire in quota parte sulla base delle disponibilità di cassa della struttura competente in materia di sport.

## **CAPO XII**

### **Fondo di solidarietà di cui all'articolo 2 ter, comma 1 della legge**

#### *Articolo 77*

##### *Beneficiari*

1. Possono chiedere il rimborso delle spese sostenute ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2 ter, comma 1 della legge, gli atleti che hanno conseguito inabilità fisiche permanenti, derivanti da infortuni occorsi nella pratica dell'attività sportiva regolata dalle federazioni sportive riconosciute dal CONI, operanti a livello provinciale nel settore dell'attività dilettantistica, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) residenti in provincia di Trento al momento in cui si è verificato l'infortunio;
- b) regolarmente tesserati al momento dell'infortunio ad una associazione o società sportiva dilettantistica con sede o operante prevalentemente sul territorio provinciale, nel cui statuto è prevista la pratica della disciplina sportiva nell'esercizio della quale, o nella cui fase di preparazione atletica, si è verificato l'infortunio che ha determinato l'inabilità fisica permanente;
- c) l'inabilità permanente conseguente all'infortunio sia pari o superiore al 34 per cento.

#### *Articolo 78*

##### *Spese ammissibili*

1. Rientrano fra le spese ammissibili quelle sostenute per:

- a) attività di riabilitazione;
- b) spese specialistiche;
- c) l'acquisto di ausili.

2. Nei limiti di cui ai presenti criteri sono ammissibili a rimborso le spese sostenute dal 1 aprile dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, fino alla data di presentazione della domanda.

3. Le spese di cui al comma 1 sono ammissibili a rimborso purché non previste e/o coperte dalla vigente normativa in materia sanitaria o assistenziale o da polizza assicurativa.

#### *Articolo 79*

##### *Limiti di spesa ammissibile*

1. Sono ammissibili a rimborso le spese che comportano un costo complessivo pari o maggiore di 1.000,00 euro, fino ad un importo massimo di 10.000,00 euro.

#### *Articolo 80*

##### *Modalità e termini di presentazione delle domande*

1. La domanda di rimborso è presentata con le modalità di cui all'articolo 3 dei presenti criteri ed è sottoscritta dall'atleta o da chi ne esercita la rappresentanza legale o la potestà genitoriale, nel caso in cui l'atleta sia incapace di agire.

2. Le domande sono presentate dal 1 al 31 marzo di ogni anno.

3. La domanda deve contenere:

- a) i dati identificativi dell'atleta nonché quelli del legale rappresentante o di chi ne esercita la potestà genitoriale, qualora l'atleta sia incapace di agire;
- b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante:
  - I. che l'atleta era residente in provincia di Trento dalla data in cui si è verificato l'infortunio;
  - II. la data e il luogo dell'incidente ed una descrizione molto sintetica dell'evento;
  - III. la data del verbale della commissione medica e la percentuale di invalidità accertata;
  - IV. che l'atleta, al momento dell'infortunio, risultava regolarmente tesserato ad un'associazione sportiva che prevedeva la pratica dell'attività sportiva nello svolgimento della quale è occorso l'infortunio, specificando la disciplina e se l'infortunio è occorso in un momento agonistico o in fase di preparazione atletica;
  - V. che le spese per le quali si chiede la copertura, non riguardano attività di riabilitazione, specialistiche, l'acquisto di ausili già previsti dalla vigente normativa in materia sanitaria o assistenziale; che le spese o le quote di spesa per le quali viene chiesto il sostegno ai sensi del comma 1, dell'articolo 2 ter, della legge, sono a totale carico del richiedente e che per le stesse non sono stati chiesti e ottenuti altri rimborsi anche derivanti da detrazione fiscale;
  - VI. l'avvenuto pagamento della spesa, indicando l'importo comprensivo di IVA;
  - VII. l'indicatore della condizione economica ICEF del nucleo familiare secondo il Fondo Valorizzazione Giovani, riferito al reddito e al patrimonio del secondo anno precedente a quello di presentazione della domanda.

Alla domanda è altresì allegata:

- a) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante dell'associazione sportiva alla quale l'atleta era tesserato al momento dell'infortunio dalla quale risulti che alla data dell'incidente:
  - I. l'associazione sportiva aveva carattere dilettantistico con sede o che operava prevalentemente sul territorio provinciale e risultava affiliata alla federazione riconosciuta dal CONI, competente nella disciplina praticata dall'atleta;
  - II. la stessa associazione prevedeva per statuto, ovvero, non prevedeva, la pratica dell'attività sportiva nell'esercizio della quale si è verificato l'evento causa dell'inabilità fisica permanente e, in questo secondo caso, se tale attività sia da considerare parte della preparazione atletica per la disciplina sportiva praticata dall'atleta nell'ambito dell'associazione sportiva medesima;
- b) idonea documentazione sottoscritta da un medico specialista nella quale risultino identificate le attività riabilitative e/o le attività specialistiche e/o gli ausili, per i quali si chiede il rimborso e che attestino le finalità e l'opportunità degli stessi;

### *Articolo 81*

#### *Determinazione e concessione dell'agevolazione*

1. La struttura provinciale competente in materia di sport provvede a valutare tutte le domande pervenute e ad individuare gli aventi diritto tenuto conto della percentuale d'invalidità e dell'indice della condizione economica familiare ICEF.

La percentuale d'invalidità concorre nella determinazione del punteggio per il 70 per cento, mentre la condizione economica familiare ICEF nella misura del 30 per cento. I beneficiari sono inseriti in un'apposita graduatoria realizzata attribuendo un punteggio calcolato nel seguente modo:

$$\text{Punteggio} = (\text{Inv.} * 0,7) + [I_{\text{ICEF}} * (-100) / 0,5 + 100] * 0,3$$

dove:

Inv.=quota di invalidità espressa senza il termine percentuale

$I_{\text{ICEF}}$ = indice della condizione economica familiare

Alla percentuale d'invalidità corrisponde un punteggio direttamente proporzionale, mentre all'indice di condizione economica familiare ICEF corrisponde un punteggio inversamente proporzionale, assegnando un valore di 100 all'indice ICEF 0 e un valore 0 all'indice ICEF 0,5.

2. Sulla base dei punteggi ottenuti e tenuto conto delle disponibilità, il Dirigente della struttura competente, entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, approva l'elenco degli ammessi, definendo per ciascuno la spesa ammessa e l'ammontare del rimborso, nonché l'elenco dei non ammessi per mancanza di risorse finanziarie, le cui domande si considerano rigettate. Con lo stesso atto il Dirigente procede al rimborso delle spese sostenute.

3. Qualora le risorse disponibili risultassero sufficienti per coprire solo parzialmente le spese del successivo in graduatoria, lo stesso è comunque ammesso al rimborso, ma limitatamente ad un importo corrispondente alla quota disponibile, che viene concessa purché l'importo di tale quota risulti pari o superiore al limite minimo di 300,00 euro.

#### *Articolo 82*

##### *Modalità di erogazione dei benefici*

1. Il rimborso è concesso ed erogato in unica soluzione.

2. La documentazione contabile e gli elementi comprovanti la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sono soggette ai controlli di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m. e quindi devono essere tenuti a disposizione per i periodi previsti dalle norme vigenti.

### **CAPO XIII**

#### **Rimborsi alle associazioni o società sportive per l'acquisto o sostituzione di specifiche attrezzature individuali destinate a persone con disabilità di cui all'articolo 2 ter, comma 2 bis della legge**

#### *Articolo 83*

##### *Beneficiari del rimborso*

1. Possono presentare domanda di rimborso le associazioni o società sportive a carattere dilettantistico, con sede o operanti prevalentemente sul territorio provinciale, regolarmente affiliate alle federazioni e/o agli enti di promozione sportiva e/o discipline associate, riconosciuti dal CONI, che hanno promosso lo sviluppo della pratica sportiva delle persone con disabilità fisica, intellettuale, sensoriale.

#### *Articolo 84*

##### *Spese ammissibili*

1. Il rimborso è concesso per le spese sostenute per l'acquisto o la sostituzione di attrezzature specificatamente destinate alla pratica di un'attività sportiva riconosciuta dal CONI, da parte di persone con disabilità fisica, intellettuale o sensoriale, o per i costi necessari ad adattare attrezzature disponibili sul mercato o per adattamenti di attrezzature già di proprietà dell'associazione sportiva. Agli aventi diritto è concesso un solo rimborso all'anno per un massimo di cinque attrezzature o adattamenti all'anno.

Sono ammissibili le spese o la quota parte di esse, detratti eventuali rimborsi ottenuti a qualsiasi titolo, per le quali non è stato chiesto né ottenuto ulteriore finanziamento.

2. Nei limiti di cui ai presenti criteri sono ammissibili a rimborso le spese sostenute dal 1 aprile dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, fino alla data di presentazione della domanda.

3. Le attrezzature oggetto del rimborso devono rispondere ai requisiti di sicurezza ed essere dotate delle eventuali omologazioni previste dalle leggi vigenti.

4. Qualora, entro 5 anni dalla data di liquidazione del saldo, l'attrezzatura, per qualsiasi motivo diventasse definitivamente indisponibile rispetto alle finalità che ne hanno motivato l'acquisto

(furto, demolizione, etc.), il beneficiario è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla struttura provinciale competente in materia di sport.

5. Le attrezzature oggetto del rimborso non possono essere rivendute o date in uso a titolo oneroso. Il mancato rispetto della gratuità di cessione e/o d'uso comporta la perdita del rimborso e il conseguente recupero delle somme da parte dell'amministrazione provinciale.

6. Gli oneri fiscali sono rimborsabili nel caso costituiscano un costo per il beneficiario.

#### *Articolo 85*

##### *Limiti di spesa ammissibile*

1. Sono ammissibili a rimborso le spese di importo al netto degli oneri fiscali, non inferiore a euro 1.000,00 e non superiore a euro 15.000,00.

2. Il rimborso è concesso fino al massimo del 90 per cento della spesa ammessa.

#### *Articolo 86*

##### *Modalità e termini per la presentazione delle domande e documentazione da allegare*

1. Le domande di rimborso sono presentate dal 1 al 31 marzo di ogni anno.

2. La domanda deve contenere gli elementi identificativi del richiedente, l'indicazione del costo complessivo sostenuto per l'acquisto o la sostituzione delle attrezzature.

La domanda deve contenere la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma del legale rappresentante dell'associazione sportiva beneficiaria con la quale si attesta:

- I.* che l'associazione richiedente è affiliata ad una federazione sportiva, ente di promozione sportiva, disciplina associata riconosciuti dal CONI, e che la stessa associazione sportiva è specificatamente operante nelle discipline per atleti con disabilità, oppure che si attiva nel promuovere lo sviluppo della pratica sportiva delle persone con disabilità, specificando se la domanda di rimborso è già stata presentata in precedenza o se si tratta della prima presentazione;
- II.* che l'I.V.A. costituisce o non costituisce un costo per l'associazione sportiva richiedente;
- III.* il numero di atleti con disabilità tesserati con l'associazione sportiva richiedente e il numero di atleti tesserati che praticano la disciplina, nonché le eventuali specifiche attrezzature sportive individuali dedicate alle persone con disabilità già in possesso;
- IV.* che sulla spesa oggetto della domanda, non ha chiesto né ottenuto ulteriori finanziamenti, né eventuali detrazioni fiscali;
- V.* l'avvenuto pagamento della spesa, indicando l'importo comprensivo di IVA;

Alla domanda è altresì allegata la seguente documentazione:

- a) relazione descrittiva nella quale sono spiegate le motivazioni dell'acquisto o della sostituzione e le valutazioni formulate per la scelta dell'attrezzatura sportiva individuale, le finalità che si intendono perseguire, una descrizione dell'attrezzatura con esplicite valutazioni circa la sua qualità e adeguatezza, con specifici riferimenti agli aspetti della rispondenza alle norme vigenti in materia di sicurezza ed alle caratteristiche tecniche poste dai vigenti regolamenti sportivi, nonché delle valutazioni circa la congruità del costo, quando possibile, anche col confronto con attrezzature simili esistenti sul mercato;
- b) estratto del verbale del Consiglio direttivo dell'associazione nel quale sia individuato specificatamente l'oggetto e con il quale è stato approvato l'acquisto;
- c) documentazione tecnica e/o documentazione commerciale disponibile riguardante l'attrezzatura per la quale è chiesto il rimborso;

dichiarazione di impegno dell'associazione sportiva a non rivendere o dare in uso a titolo oneroso le attrezzature oggetto del rimborso.

### *Articolo 87*

#### *Valutazione delle domande, approvazione dell'elenco degli interventi ammessi e concessione del rimborso*

1. La struttura provinciale competente in materia di sport provvede a valutare tutte le domande pervenute attribuendo a ciascuna un punteggio determinato secondo i seguenti criteri:

- a) numero complessivo di atleti con disabilità tesserati:

più di 20 tesserati	10	punti
da 10 tesserati fino a 20 tesserati	7	punti
da 5 tesserati fino a 9 tesserati	3	punti
meno di 5 tesserati	0	punti
  
- b) numero complessivo atleti con disabilità tesserati che praticano la disciplina per la quale viene richiesta la specifica attrezzatura individuale o il relativo l'adattamento:

più di 5 tesserati	10	punti
da 3 tesserati fino a 5 tesserati	7	punti
meno di 3 tesserati	3	punti
  
- c) aver ottenuto la concessione di rimborsi ai sensi dell'articolo 2 ter, comma 2 bis, della legge, per l'acquisto, sostituzione o adattamento di specifiche attrezzature individuali nei 5 anni precedenti a partire da quello di presentazione della domanda:

non aver ottenuto rimborsi	10	punti
aver ottenuto un rimborso	5	punti
aver ottenuto due rimborsi	3	punti
dal terzo rimborso in poi	0	punti
  
- d) alle associazioni sportive non specificatamente operanti nelle discipline per atleti con disabilità, che hanno promosso per la prima volta l'acquisto, la sostituzione, l'adattamento di specifiche attrezzature individuali necessarie alla pratica di una disciplina sportiva da parte di persone con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale sono assegnati ulteriori 8 punti.

2. Sulla base dei punteggi complessivi ottenuti e tenuto conto delle disponibilità di bilancio, il Dirigente della struttura competente, entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, approva l'elenco degli interventi ammessi, definendo per ciascuno la spesa ammessa e l'ammontare del rimborso nonché l'elenco degli interventi non rimborsabili per mancanza di risorse finanziarie, le cui domande si considerano rigettate.

### *Articolo 88*

#### *Modalità di erogazione del rimborso*

- 1. Il rimborso è concesso ed erogato in unica soluzione.
- 2. La documentazione contabile e gli elementi comprovanti la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sono soggette ai controlli di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m. e quindi devono essere tenuti a disposizione per i periodi previsti dalle norme vigenti.

## **CAPO XIV**

### **Varianti progettuali**

### *Articolo 89*

#### *Ammissibilità delle varianti*

1. Fermo restando il finanziamento concesso, la Provincia può ammettere varianti progettuali che non comportano modifiche alla natura e alla destinazione delle opere ammesse, purché rimangano equivalenti o vengano migliorati i requisiti qualitativi o funzionali del progetto sul quale è stato concesso il contributo. Le varianti saranno preferibilmente rivolte ad interventi per il contenimento dei consumi e/o dei costi di gestione.

2. Nella variante gli elementi progettuali considerati nelle valutazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 65 e dell'articolo 73 ai fini dell'assegnazione del punteggio per l'ammissione a contributo, dovranno mantenere finalità, natura e funzionalità inalterate rispetto agli interventi originariamente proposti nel progetto esecutivo.

#### *Articolo 90*

##### *Limiti di spesa*

1. L'ammontare del progetto di variante non potrà superare l'importo del progetto esecutivo sul quale è stato concesso il contributo. Tutti gli importi sono al netto degli oneri fiscali.

#### *Articolo 91*

##### *Modalità e termini per la presentazione delle domande e documentazione da allegare*

1. La domanda di variante va presentata con le modalità di cui all'articolo 3, corredata da:

a) progetto esecutivo, coerente con il progetto esecutivo ammesso, redatto nei termini definiti dall'articolo 17 della L.P. 26/93 e s.m., corredato di copia delle autorizzazioni di legge, dichiarata conforme ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. 445/00;

b) copia del provvedimento dell'organo competente del Comune che autorizza i lavori di variante su strutture o aree di proprietà comunale o delle quali il Comune ha la disponibilità o il godimento per un periodo non inferiore alla durata del vincolo di destinazione di cui all'articolo 16 della legge ed eventuale analoga autorizzazione del proprietario dell'area o dell'immobile su cui viene realizzato l'intervento se diverso dal Comune;

c) estratto del verbale del Consiglio direttivo del soggetto beneficiario che approva il progetto di variante.

#### *Articolo 92*

##### *Autorizzazione della variante*

1. Il Dirigente della struttura competente adotta il provvedimento di autorizzazione della variante e di riconferma del contributo concesso entro 70 giorni dal ricevimento della domanda di variante.

#### *Articolo 93*

##### *Norma transitoria*

1. A valere per il solo anno 2015, il termine per la presentazione delle domande di contributo, ad esclusione di quelle di cui ai capi XII e XIII, è fissato dal 07 gennaio 2015 al 18 febbraio 2015, per le iniziative da realizzare nell'anno 2015, comprese quelle a far data dal 1° gennaio dello stesso anno.

2. Per le sole iniziative la cui realizzazione è prevista nell'arco di tempo che va dal 01 gennaio 2015 al 18 febbraio 2015, è data facoltà ai soggetti richiedenti di presentare la domanda di contributo anche dopo la realizzazione della stessa ma comunque entro la data del 18 febbraio 2015.

3. Alle domande di contributo presentate prima della sospensione di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1889 di data 3 novembre 2014, per iniziative da realizzare nell'anno 2015 e alle domande pervenute nel periodo previsto al comma 1., si applicano i presenti criteri.